

Art. 1

Gestione dell'acquedotto

1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale, con gestione in economia, ai sensi del R.D. 15 Ottobre 1925 n° 2578.

Art. 2

Distribuzione dell'acqua

1. L'acqua è principalmente destinata agli usi privati e pubblici nel centro abitato.
2. Può essere pure concessa, quando ve ne sia possibilità oltre i bisogni di cui al comma precedente, per gli usi industriali, con precedenza per gli usi alimentari.
3. Subordinatamente agli scopi suddetti può essere concessa per qualsiasi altro uso.
4. Le concessioni per gli usi subordinati a quello potabile, di cui ai precedenti comma, sono in ogni tempo revocabili e possono, previo preavviso scritto e notificato di almeno 5 gg., essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo in qualsiasi altro modo **ad alcun risarcimento da parte dell'Ente comune.**

Art. 3

Concessioni

1. Le concessioni di acqua sono di norma effettuate a deflusso libero, misurato da contatore.
2. L'acqua viene concessa ai proprietari degli immobili situati lungo le strade percorse dalle condutture o nella loro prossimità.

Art. 4

Specie delle concessioni

1. a) Ordinarie.
2. b) Speciali o provvisorie.
3. Esse vengono accordate sotto l'osservanza delle norme del presente regolamento e delle condizioni speciali che volta a volta possono essere fissate nell'atto di concessione.

4. Ogni prelevamento di acqua da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine nei limiti prescritti dall'art. 37 del presente regolamento, è vietato e considerato in malafede anche agli effetti penali.

Art. 5

Concessioni ordinarie e temporanee

1. Le concessioni ordinarie hanno di norma la durata di un anno. Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 Dicembre dell'anno solare.
2. I contratti di concessione hanno tutti, anche se iniziati nel corso dell'anno, la scadenza al 31 Dicembre dello stesso anno e si rinnovano tacitamente di anno in anno se l'utente non ne darà formale disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, secondo quanto stabilito dal comma 1 del successivo art. 6.
3. Potrà l'Ente gestore, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della concessione, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di fornitura.

Art. 6

Modalità per la disdetta

1. Gli utenti che non intendano rinnovare l'abbonamento per la fornitura dell'acqua, almeno un mese prima della scadenza dell'atto di concessione, e cioè entro il 30 Novembre, devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore.
2. In mancanza di disdetta la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto di concessione ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non si sia verificata la disdetta, salva la facoltà dell'Ente gestore di cui all'art. 15 del predetto regolamento.

3. Tutte le spese di bollo e registrazione inerenti alla rinnovazione del contratto sono a carico degli utenti.

Art. 7

Domanda d allacciamento

1. La domanda di allacciamento è compilata dal richiedente su appositi moduli, predisposti e rilasciati dall'Ufficio Idrico, corredata del permesso a costruire.

Art. 8

Deposito cauzionale

1. L'utente all'atto della sottoscrizione della domanda di allacciamento, deve versare a titolo cauzionale, e senza pretese di interessi, i seguenti importi:
 - per usi domestici:... Euro 5.16 se proprietario ed Euro 61.98 se inquilino.
 - per usi diversi:.... Euro 10.33 se proprietario ed Euro 129.12 se inquilino per attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) nonché per le seguenti attività: pescherie, autolavaggi, lavanderie, parrucchieri, barbieri, panifici, pasticcerie, gelaterie, e, comunque, per ogni altra attività da cui derivi un elevato consumo di acqua.
Per tutti gli altri tipi di esercizi ad uso diverso il deposito cauzionale è pertanto di Euro 10.33, indipendentemente se trattasi di proprietario o inquilino.
 - per utenze speciali ... Euro 25.00
2. La cauzione sarà restituita interamente in caso di cessazione o trapasso dell'utenza, purché non sussistano liti o pendenze in corso tra l'utente e il Comune.

Art. 9

Diritto alla concessione

1. Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 2 del presente regolamento, nelle strade e piazze, già canalizzate nell'interno

dell'abitato, l'Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, rilascia concessione di acqua potabile e per altri usi, (industriali, agricoli, artigianali, ecc) esigendo, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per recuperi delle spese precedenti sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Art. 10

Concessioni su strade non canalizzate

1. Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.
2. I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta del Responsabile del Servizio, nella misura ritenuta sufficiente.
3. L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un "diritto fisso di attacco" da corrispondersi per ogni concessione.

Art. 11

Obbligo delle concessioni

1. I proprietari od usufruttuari di stabili su strade e piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 2, agli stabili di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.
2. Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con Ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento ai fini sanitari ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda di concessione di acqua secondo le modalità dell'Art. 16 del presente Regolamento.

Art. 12

Scarico delle acque

1. Ogni concessione d'acqua per qualunque uso è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Servizio competente per verificare che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dall'Ufficio Tecnico comunale. L'accertamento deve escludere che la concessione possa produrre inquinamenti alle falde acquifere, ai corsi d'acqua, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi ed altri inconvenienti.

Art. 13

Concessione sulle condotte di Adduzione ai serbatoi

1. È esclusa di norma la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione di serbatoi. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile dall'Ente gestore, e sotto la osservanza di particolari disposizioni dallo stesso prescritte.

Art. 14

Norme per le concessioni

La domanda di fornitura, redatta su carta legale, dovrà essere presentata dal proprietario dell'immobile; nella stessa dovrà risultare la generalità dell'inquilino e l'impegno a denunciare le disdette che stia per dare o ricevere dall'inquilino, un mese prima della scadenza della locazione, o dal conduttore degli immobili.

1. Essa dovrà inoltre contenere i seguenti dati:
 - Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente, **codice fiscale**;
 - specificazione se trattasi di proprietario o locatario dell'immobile;
 - via e numero civico in cui è situato l'immobile;
 - numero delle famiglie e degli esercizi inclusi nella utenza.

2. **I proprietari o i conduttori hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente all'Ufficio idrico, eventuali cambi di residenza o domicilio. Qualora la comunicazione non intervenisse entro i 30 (trenta) giorni successivi al cambio del recapito, saranno applicate le penalità previste nell'art. 63 del presente regolamento.**

Art. 15

Diritto di rifiuto o di revoca delle concessioni

1. L'Ente gestore, previo accertamento e parere del Responsabile del Servizio competente, avrà facoltà insindacabile di accogliere o respingere la domanda di concessione, o di subordinarne l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.
2. Del pari sarà in facoltà dell'Ente gestore di revocare in qualsiasi tempo la concessione rilasciata o rifiutarne il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dall'Ente stesso.

Art. 16

Modalità successive alla richiesta di concessione

1. Accertata la possibilità della concessione l'Ente gestore comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenere la concessione, comprensiva dei contributi a fondo perduto sulle condotte stradali o delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli e dei diritti di allaccio, determinati dall'A.C. con atto deliberativo.
2. Il preventivo sarà redatto in base ad apposita tariffa dei prezzi dei lavori e dei materiali approvata dall'Ente gestore e dallo stesso riveduta quando occorre, con l'aumento della percentuale delle spese generali di amministrazione.
3. Potrà l'Ente gestore stabilire un rimborso a forfait delle spese di

costruzione della derivazione trasversale commisurato alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente all'importanza della concessione.

Art. 17

Versamento e stipula dell'atto di concessione

1. Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento a mezzo di c.c. postale, delle somme richieste a norma dell'Art. 16 e procedere alla stipula di apposito atto di concessione secondo lo schema fornito dall'Ente stesso, redatto in carta legale.
2. Le stesse norme del presente articolo valgono per lo spostamento di derivazioni su precedenti concessioni.
3. In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde all'Ente gestore tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.
4. La concessione d'acqua per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata con la stipula dell'atto di convenzione.

Art. 18

Modalità di somministrazione

1. La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla condotta della via di un tubo del diametro corrispondente al consumo previsto dalla concessione e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, posto in luogo adatto su un muro perimetrale esterno, possibilmente al limite fra proprietà e area pubblica.

Art. 19

Attivazione della somministrazione

1. Tutte le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale della via, sino al contatore, sono **eseguite dal**

richiedente sotto le direttive dell'Ufficio Comunale competente.

2. Qualora l'utente sia stato autorizzato dal Comune potrà concorrere in tutto o in parte nei lavori di derivazione su indicati, con la fornitura di materiale e di mano d'opera, sempre però sotto la direzione e secondo le indicazioni del tecnico appositamente incaricato dal Comune.
3. Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore compreso, rimarranno di proprietà del Comune.
4. L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la tesoreria comunale salvo conguaglio a consuntivo di lavori effettuati.

Art. 20

Diramazioni su strade vicinali o fondi privati

1. Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati vengono eseguite a spesa del richiedente ed i proprietari delle strade e dei fondi riconoscono la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

Art. 21

Misuratori di consumo

1. I contatori di calibro corrispondente a quello delle tubazioni interne, all'uso ed al fabbisogno necessario sono acquistati a spese dell'utente.
2. I contatori dovranno essere a lettura diretta, da ½ pollice e a cinque cifre. I contatori già installati che non hanno tali caratteristiche dovranno essere sostituiti, pena la interruzione della fornitura dell'acqua.
3. Il contatore sarà suggellato a cura dell'Amministrazione Comunale. Gli

utenti saranno responsabili della custodia del contatore, dell'integrità del suggello e devono usare tutti gli accorgimenti per evitare i danni del gelo.

4. Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati comunali alla manutenzione dell'acquedotto.
5. Nei casi di somministrazione integrate o solo di fognatura, quando il contribuente si approvvigioni comunque da altra fonte, su detta fonte dovrà installare a sua cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune, un misuratore ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e depurazione.
6. Sino a che detto misuratore non verrà installato, il contribuente è comunque tenuto al pagamento di un importo pari al consumo di una famiglia di quattro persone, da determinare a norma dell'art. 46 del presente regolamento, rapportando i consumi, se del caso, all'uso ed al periodo di utilizzo.
7. Dal momento che il contribuente avrà provveduto ad installare l'apposito misuratore, sulla scorta delle letture effettivamente registrate nel corso dell'ultimo anno, si provvederanno a conguagliare, in positivo o in negativo, gli anni precedenti, sino ad un massimo di cinque.
8. Il Comune, se lo ritenesse opportuno, potrà richiedere l'installazione di un misuratore allo scarico a cura e spese del contribuente.
9. Nei casi di accertata somministrazione del servizio idrico senza che sia stato installato alcun contatore, occorre intimare all'Utente di procedere alla installazione, procedendo nel contempo ad applicare le direttive contenute nei precedenti punti 6. e 7. del presente articolo.

La mancata installazione, a cura e spese del contribuente, del contatore nel termine assegnato dal Responsabile del Servizio produrrà di diritto la revoca della concessione con le conseguenze di cui al successivo art. 63, II comma.

Art. 22

Procedure d'allaccio

1. La provvista, posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, la costruzione del pozzetto per collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca d'incendio saranno fatte tutte a cura e a spesa dell'utente, secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dell'Amministrazione Comunale. Dopo il contatore dovrà in ogni caso sistemarsi il più vicino possibile al contatore stesso, una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato. Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta.
2. Gli utenti che usufruiscono già del servizio di erogazione dell'acqua potabile sono tenuti a mantenere a proprie cure e spese le diramazioni all'interno del fabbricato, indipendentemente dalla posizione del contatore.

Art. 23

Somministrazione dell'acqua

1. Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo la tariffa che l'A.C. determinerà.
2. Ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Comune può erogare acqua non potabile purchè ne dia preventiva e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale.
3. L'Ente Comune attiverà ogni possibile soluzione per superare la situazione di crisi al fine di ripristinare la normalità.
4. In presenza di fornitura di acqua non potabile per un periodo superiore a un mese, a norma del comma 13 del provvedimento CIP n. 26 dell'11/08/1975, l'utente è tenuto al

pagamento, del 50% della tariffa in vigore per il solo canone acqua.

Art. 24

Letture dei contatori

1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante lettura da effettuarsi annualmente o due volte all'anno o mediante eventuale auto lettura quando la lettura non è stata fatta dall'Ufficio per l'assenza dell'Utente.
2. In presenza di mancata possibilità di lettura del misuratore, per il perdurare dell'assenza dell'Utente per almeno tre visite del letturista, e qualora non sia dato alcun riscontro all'invito a trasmettere la lettura del misuratore, lasciato di volta in volta dal letturista contatore, l'Utente è comunque tenuto al pagamento di un importo calcolato sulla media dei consumi accertati nei due anni precedenti.
3. In presenza di lettura dei misuratori, il cui intervallo risulta di durata inferiore all'anno, il Comune si riserva la facoltà di riportare ad anno le letture effettuate, applicando le debite proporzioni, procedendo al relativo conguaglio con la lettura successiva.
4. In presenza di abitazioni disabitate o locali non utilizzati da almeno cinque anni, il Comune procederà al distacco della fornitura mediante chiusura della presa esterna.

Art. 25

Mancato funzionamento del contatore

1. Ove il contatore, per una qualsiasi causa, cessa di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi accertati nei due anni precedenti.
2. In mancanza di questi dati, non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi annuali che verranno registrati dal nuovo misuratore.
3. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Comune provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili al tipo di utenza, al nucleo familiare e all'uso fatto.

4. **Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico dell'utente e saranno eseguite sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio competente.**

5. Gli apparecchi di misura e gli impianti possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Comune lo ritenga opportuno.
6. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di carattere penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto. Il Comune provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato negli ultimi due anni precedenti e ove, non sussistano dati storici o si pensa che la manomissione risale ad epoca antecedente, su quelli ricavabili in ragione del tipo di utenza. L'importo da addebitare all'Utente sulla base dei suddetti volumi, sarà incrementato del doppio a titolo di penale.

Art. 26

Modalità dei pagamenti

1. Il canone potrà essere pagato in **due** rate, o quattro rate se superiore a 200,00 Euro, da stabilirsi da parte della Giunta Comunale contestualmente all'approvazione dei ruoli. Le spese di spedizione o notifica degli avvisi di pagamento, sono a carico degli Utenti.

Art. 27

Bocche d'incendio

1. Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che in caso di incendi. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro ventiquattro ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.
2. Per ogni bocca antincendio installata dovrà essere corrisposto all'Ente un importo pari a Euro 10,00.

Art. 28

I contratti di concessione in presenza di trasferimento dell'immobile

1. I contratti di concessione d'acqua non potranno mai intendersi risolti per il fatto che l'immobile provvisto sia trasferito ad altri proprietari o usufruttuari. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore degli obblighi contratti, in solido con il nuovo proprietario o il nuovo usufruttuario.
2. In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile provvisto d'acqua, sia il proprietario che cessa, che quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza, entro 30 giorni.
3. L'Ente gestore potrà sospendere la fornitura nell'ipotesi di mancata denuncia da parte del subentrante.

Art. 29

Variazioni di tariffe e di regolamento

1. L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.
2. I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili all'utente, il quale avrà la sola facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese della pubblicazione dell'avviso, la rescissione dell'abbonamento sempre che non si tratti di concessione per uso domestico o igienico. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del trimestre solare successivo.

Art. 30

Impegni circa la fornitura dei consumi contrattuali

1. Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di

misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

2. Per le concessioni a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente alla utenza concessa.
3. Per gli impianti a contatore per gli usi diversi da quello potabile l'Ente gestore ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto del rubinetto un limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Art. 31

Interruzione di Servizio Effetti – Rivalse

1. L'Ente gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come è possibile, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause; l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.
2. Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che l'interruzione sia controllata in contraddittorio con l'incaricato del Responsabile del Servizio competente, gli sarà concessa per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.
3. In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua non dispensa l'abbonato dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.
4. Nessun rimborso è dovuto nei casi in cui l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

Art. 32

Casi particolari di utilizzo dell'acqua

1. Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere la erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare, le prese degli stessi per lo spegnimento, procedendo in tal

caso a defalcare le quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Art. 33

Risoluzione di diritto delle concessioni

1. Le concessioni si intendono risolte di diritto:
 - a) Nel caso di cessazione di industria o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;
 - b) Nel caso di distruzione o demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità o ingiubilità dell'immobile da parte dell'Autorità competente.
2. Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.
3. La concessione s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.
4. In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo penale, tutto l'importo del canone fino al termine della concessione.

Art. 34

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente deve provvedere che siano preservati da manomissioni e da guasti la derivazione e gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa a lui imputabili ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni alla derivazione ed agli apparecchi.
3. Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 35

Revoca della concessione per abusi

1. L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa e della revoca della concessione, per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione, in malafede anche agli effetti penali. Egli può estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è concessa.

Art. 36

Pagamento del canone in presenza di revoca della concessione

1. La revoca della concessione nel caso previsto dal precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti fino al termine della concessione, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, salvo ristoro.

Art. 37

Utilizzo delle pubbliche fontane

1. È permesso attingere acqua alle pubbliche fontane nei limiti dei bisogni per uso potabile o domestico.
2. È pertanto vietato:
 - a) attingere e trasportare acqua delle fontane con mezzi di capacità superiori ai litri cinquanta;
 - b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
 - c) attingere acqua mediante canali, tubi od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
 - d) modificare o alterare il getto intermittente delle fontane allo scopo di

attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi dal potabile.

Art. 38

Uso industriale

1. Sono considerate concessioni per uso industriale quelle destinate agli opifici che abbiano per oggetto le manifatture e le trasformazioni delle materie prime e la produzione di luce, gas, forza motrice e simili, nonché, ai frigoriferi, agli opifici industriali di pubbliche Amministrazioni, e quelle oltre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio esclusivo dell'Ente gestore, con le limitazioni e garanzie da determinarsi caso per caso.

Art. 39

Uso di rubinetto idrometrico per le utenze industriali

1. Per le concessioni ad uso industriale con erogazione a contatore, l'Ente gestore si riserva di inserire nella derivazione, dopo l'apparecchio di misura, in rubinetto idrometrico, in maniera di limitare, in base a clausola da stabilirsi nel contratto, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Art. 40

Concessioni stagionali

1. Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha facoltà di fissare, nel contratto di utenza, minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore attività dell'industria, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei trimestri solari.

Art. 41

Usi speciali

1. L'Ente gestore ove se ne manifesti la necessità potrà fare concessioni di acqua per altri usi non contemplati dal presente regolamento con le modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso.

Art. 42

Concessioni provvisorie

1. Sono considerate concessioni provvisorie quelle:
 - a) che siano richieste o concesse per durata inferiore a quella indicata dall'Art. 5 e che non siano per uso domestico;
 - b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni particolari del presente regolamento;
 - c) che siano fatte con derivazioni pratica a valle dei contatori di impianti preesistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore;
 - d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di Enti pubblici o privati, col consenso degli stessi e dell'Ente gestore, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
 - e) che siano fatte con prelievi occasionali od isolati.

Per l'utilizzo di presunta durata non superiore al mese la tariffa sarà di Euro 5.00 al giorno.

Per l'utilizzo superiore al mese, l'utente, previa richiesta scritta da presentare all'Ufficio competente e relativa autorizzazione, dovrà provvedere al versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 8, all'installazione del contatore sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio ed la pagamento della somma relativa all'acqua consumata che sarà calcolata ad Euro 0.50 al mc.

Art. 43

Impianti per concessioni provvisorie

1. Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse, sono quelle prescritte dal presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

Art. 44

Verifiche dei contatori

1. L'Utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune. Qualora risultasse che il misuratore

funziona correttamente, all'Utente saranno addebitate le spese di verifica così come determinato dal Comune.

2. **I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Comune e sotto la diretta sorveglianza dei tecnici comunali.**
3. Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media di funzionamento ed in base alla media dei due anni precedenti.

Art. 45

Spese per trapassi, cessazioni o variazioni

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, ecc., relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le norme del presente regolamento. Tali modifiche, debitamente approvate dalle componenti autorità, si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Art. 46

Tariffe e consumo medio pro-capite

1. Le tariffe, confermate nell'esercizio successivo se non modificate, saranno quantificate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, per come segue:

UTENZE DOMESTICHE:

- a) Tariffa agevolata sino ad un consumo di mc. 140 annui (70 semestrali);
- b) Tariffa base per i consumi eccedenti mc. 140 ;
- c) Quota fissa per ogni singola unità di utenza (delibera CIPE n. 52/2001);
- d) Tariffa per il servizio raccolta per ogni effettivo metro cubo di acqua scaricata;
- e) Tariffa per il servizio depurazione per ogni effettivo metro cubo di acqua scaricata.

UTENZE USI DIVERSI (industriali,

banche, negozi etc):

- a) Tariffa base sino a 40 mc. annui;

- b) Tariffa per consumi eccedenti i 40 mc. annui;
- c) Quota fissa per ogni singola unità di utenza (delibera CIPE n. 52/2001);
- d) Tariffa per il servizio raccolta per ogni effettivo metro cubo di acqua scaricata;
- e) Tariffa per il servizio depurazione per ogni effettivo metro cubo di acqua scaricata.

Sulla scorta delle verifiche tecniche, dei consumi medi rilevati dal Comune ed in alcuni comuni limitrofi, nonché della media dei consumi di acqua a livello nazionale (consumo da 200 a 250 litri al giorno pro-capite), si stabilisce che il consumo di acqua medio pro-capite annuo per ogni singola persona, resta determinato in complessivi 80 metri cubi, per cui per determinare il consumo medio di una famiglia basterà moltiplicare il numero dei componenti per 80.

Art. 47

Riserve per le concessioni provvisorie

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata all'Ente gestore la facoltà di proporre altre condizioni o garanzie caso per caso.

Art. 48

Modalità di pagamento

La bollettazione degli avvisi di pagamento e la riscossione del pagamento dei consumi per le concessioni d'acqua e delle quote di manutenzione degli apparecchi misuratori ed eventualmente di manutenzione delle derivazioni, sarà curata direttamente dall'ufficio comunale competente, oppure, previa apposita convenzione, affidata in gestione ad enti o società, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 49

Termini di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le nuove concessioni fatte nel corso dell'anno dovrà avere luogo mediante versamento diretto a mezzo del c.c. postale intestato all'Ente gestore entro il termine stabilito nella comunicazione che sarà fatta all'Ente stesso.

Art. 50

Collocazione dei misuratori

1. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Ente gestore, di facile accesso agli agenti accertatori.
2. Essi sono situati in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, in nicchie corredate di appositi portelli muniti di serratura o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo eccezionalmente, in apposito pozzetto in sede stradale.
3. Il Comune si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta;
4. L'Ente gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali non imputabile ad esso, venga a trovarsi in località poco adatta alle verifiche od alla conservazione dell'apparecchio.
5. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello metallico, apposto dall'Ente gestore.
6. L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, danno luogo ad azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della concessione.

Art. 51

Guasti agli apparecchi

1. L'utente deve provvedere a che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino al contatore, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
2. **Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Responsabile del Servizio competente che verifica e provvede al rilascio di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di ripristino .**

Art. 52

Rilevazione delle caratteristiche dell'apparecchio misuratore

1. La constatazione dell'applicazione ed esistenza dell'apparecchio misuratore dovrà risultare da un modulo a stampa, nel quale saranno menzionati: il tipo dell'apparecchio; le caratteristiche; il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore stesso.
2. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio dell'Acquedotto.

Art. 53

Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione gli apparecchi di misura sono redatti, su speciali moduli, i relativi verbali, firmati dagli utenti e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente e quando l'agente dell'Ente gestore non sia giurato, il verbale è firmato da due testimoni. Tali verbali oltre i dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali altre irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

Art. 54

Verifica, a richiesta, dei misuratori.

1. Quando un utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l'Ente gestore previa richiesta scritta dell'utente dispone le opportune verifiche.
2. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dell'utente, le riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore che disporrà il rimborso di eventuali errate sanzioni, limitatamente al trimestre precedente a quelle in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando risulti giustificato da elementi esattamente accertati, oltre al rimborso del deposito fatto dall'utente.
3. Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di

tolleranza è del 10% da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

Art. 55

Norme per gli impianti interni

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura ed a spese dell'utente.
2. L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno.

Art. 56

Obbligo di riversamento nella fognatura comunale

1. Quando gli stabili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.

Art. 57

Dislocazione delle tubazioni

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su area scoperta, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, lontane da superfici riscaldate o da camini, e di massima in posizione non assoggettate a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti e con altri mezzi di protezione.
3. Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte.
4. La conduttura, che debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura, deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi

protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

5. Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento pozzi neri e simili.
6. Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dall'acquedotto od eventualmente **dall'Ufficio competente**.
7. Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.
8. Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. È pertanto assolutamente vietato la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse.
9. I tubi ed i pezzi speciali da usare nelle installazioni interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato (potranno ammettersi i tubi di piombo nei casi consentiti), di polietilene.

Art. 58

Divieto di collegamento delle condutture ad altre contenenti sostanze estranee

1. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, e/o acqua calda, e/o acqua non potabile o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee.
2. È vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al disopra

del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art. 59

Impianto di pompaggio

1. Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi che fossero annessi all'impianto di pompaggio.
2. È vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.
3. I tipi di impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dall'Ente gestore dell'acquedotto, il quale potrà prescrivere lo schema da adottarsi per tali impianti.

Art. 60

Modifiche

1. L'Ente gestore potrà ordinare all'utente in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni, che si ritenessero necessarie; l'utente sarà tenuto ad eseguire i relativi lavori entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti. In caso di inadempienza l'Ente gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli e senza che questi possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 61

Perdite. Danni. Responsabilità.

1. Ogni utente, per qualunque causa o titolo, risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotta. L'Ente gestore non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che

comunque dagli impianti interni potessero derivare.

Art. 62

Vigilanza

1. L'Ente gestore avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi agenti, gli impianti o gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.
2. Gli agenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in conformità del presente Regolamento e dei patti contrattuali. Dette ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni del Responsabile del Servizio competente.
3. In caso di opposizione ed ostacolo, l'Ente gestore si riserva il diritto di sospensione immediata della erogazione dell'acqua fino a che le verifiche non abbiano potuto aver luogo e non sia accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta all'utente.
4. Resta altresì salvo il diritto dell'Ente gestore alla revoca della concessione o alla riscossione dei canoni fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

Art. 63

Penali e diritto di sospensione

1. La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento, o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza, dà diritto all'Ente gestore di sospendere la erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 250,00 da applicare su proposta del Responsabile del Servizio dell'Ente

- gestore, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.
2. Nei casi di frode, come sottrazione dolosa d'acqua, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale o civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente comma sarà mai inferiore a Euro 250,00 e l'Ente gestore avrà senz'altro la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all'Art. 35.

Art. 64

Sospensione della concessione e revoca della concessione

1. Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore ovvero sia recidivo, l'Ente gestore potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'Art.36.

Art. 65

Interessi e preavviso di sospensione

1. L'utente che non esegue, entro la prescritta scadenza, il pagamento del canone acqua ed acque reflue, o lo effettua in misura inferiore, è soggetto al pagamento degli interessi legali con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo coattivo in cui sono state iscritte le somme non versate.
2. Qualora l'interesse non sia stato versato dall'utente contestualmente al canone, esso viene calcolato dall'Ufficio ed iscritto nel ruolo successivo o in quello coattivo.
3. Decorsi novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento del canone, il Comune procederà, con preavviso di giorni 10, alla sospensione dell'erogazione dell'acqua alle utenze morose.
4. Il riallaccio a seguito di distacco per morosità, sarà effettuato previa

regolarizzazione del pregresso **e del versamento del diritto di riallaccio.**

5. La somma da versare per l'allaccio o il riallaccio della fornitura viene fissata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 66

Constatazione delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono constatate dagli agenti dell'Ente gestore con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente, che la sottoscrive per ricezione.

Art. 67

Tessera di riconoscimento

1. Gli agenti accertatori sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dall'Ente gestore, timbrata e firmata, con l'indicazione dei connotati o delle generalità e qualifica del titolare. Questi, dovendo accedere negli immobili di privata proprietà, sono tenuti ad esibirla all'utente.

Art. 68

Costi aggiuntivi a carico del concessionario

1. Qualunque somma che venisse imposta sulla concessione di acqua, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 69

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non è previsto nel presente regolamento sono applicabili le disposizioni vigenti sulla salute pubblica.

Art. 70

Efficacia

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del C.C., sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il sedicesimo giorno.

